

## CURRICULUM VITAE

Nome Paolo

Cognome Perri

Data di nascita 29/06/1959

Codice fiscale PER PLA 591129 D612D

Residenza Firenze -- via di Pietrapiana 22

Domicilio lavorativo Firenze - via S. Spaventa 1/A -- 50139 Firenze

Tel. 055/573732 -- 335/5468698

Posta elettronica [perri.paolo@virgilio.it](mailto:perri.paolo@virgilio.it)

### Titoli di Studio

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze -- anno 1983

Specializzazione in Oftalmologia (Oculistica) conseguita presso l'Università degli Studi di Milano -- anno 1989

### Posizione Lavorativa

Iscritto presso l'Ordine dei Medici di Firenze n. 7719 dal 16/01/1984 ad oggi.

dal 2012 ad oggi Dirigente medico presso ASL di Prato.

Libero professionista presso proprio ambulatorio (vedi domicilio lavorativo)

Consulente presso Guardia di Pianosa, Arma dei Carabinieri e SCSLP.

Firenze, 10/11/2016

In fede  


**PATTO DI INTEGRITA'**

Relativo all'affidamento dell'incarico di consulente nella specialità di <<Oftalmologia>> per le esigenze del Comando Legione Carabinieri "Toscana", per l'anno 2022.

TRA



il Comando Legione Carabinieri "Toscana", in persona del Capo Servizio Amministrativo pro tempore, Ten. Col. amm. Vincenzo Moltoni

e

il Dr. Paolo Perri (di seguito denominato Professionista) nato a Firenze il 29 giugno 1959, domiciliato in Firenze, Via Pietrapiana n.22, codice fiscale PRRPLA59H29D612D;

**VISTO**

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art.1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito denominata ANAC e per la valutazione e la trasparenza della amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n.72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei



dipendenti pubblici;

- il "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa" approvato dal Ministro della Difesa il 29 gennaio 2014;
- il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC il 15 luglio 2014;
- il "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di Comportamento", emanato dall'ANAC con delibera del 9 settembre 2014;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1

Il presente Patto d'Integrità stabilisce la formale obbligazione del Professionista che, ai fini della stipula dell'accordo in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante

l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

#### ARTICOLO 2

Il Professionista prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente alla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

#### ARTICOLO 3

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito

dalla L. 114/2014:

- il Professionista si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”;

- la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i


presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di al decreto legge 90/2014.

#### ARTICOLO 4

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

#### ARTICOLO 5

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentate della Professionista partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal legale rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.



#### ARTICOLO 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

La data dell'atto sarà stabilita con marca temporale dopo l'apposizione delle firme digitali delle parti.

Firenze, 07 MARZO 2012

Per il Contraente Il Professionista – Dott. Paolo Perri



Per l'Amministrazione Militare

Il Capo Servizio Amministrativo – Ten.Col. amm. Vincenzo Moltoni



## ACCORDO ANNO 2022

Il sottoscritto Dott. Paolo Perri C.F. PRRPLA59H29D612D, titolare dell'accordo di collaborazione a tempo determinato con il Comando Legione Carabinieri "Toscana" per garantire il servizio di OFTALMOLOGIA per l'anno 2022, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,

### D I C H I A R A

- di NON aver svolto altri incarichi presso altre PA

OVVERO (*barrare la casella di interesse*)

- di aver svolto i seguenti incarichi presso altre PA

GdF

---

---

---

- di NON aver svolto incarichi o assunto la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali – art. 15 co. 1 lett. c) D.Lgs. 33/2013;

OVVERO (*barrare la casella di interesse*)

- di aver svolto i seguenti incarichi assunto la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali – art. 15 co. 1 lett. c) D.Lgs. 33/2013;
- 
- 
- 

- che, in relazione all'incarico conferitogli con l'accordo di collaborazione in epigrafe, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53 co. 14 D.Lgs. 165/01.

FIRENZE, li 07 MARZO 2022

In fede



Allegare copia di un documento di riconoscimento